

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

OMISSIS

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che:

- in riferimento alle opere di cui alla DIA presentata dall'appellante nel 2011, deve trovare integrale conferma la valutazione effettuata dal T.A.R., non sussistendo alcuna prova atta a dimostrare la presenza del volume del sottotetto in epoca antecedente a tale dichiarazione; viceversa, gli elementi già evidenziati dal T.A.R. confermano che le preesistenze (presupposte nella DIA oggetto di causa) non esistevano e che, dunque, la situazione rappresentata come esistente dall'appellante nella DIA del 30 giugno 2011 (n. CE/41420) non è veritiera;

- ciò emerge, in primo luogo, dalla DIA n. 21985 del 2007, presentata dallo stesso appellante per l'effettuazione di lavori sul medesimo immobile; infatti, mentre nella DIA del 2007, la cui situazione a lavori ultimati avrebbe dovuto coincidere con la situazione di inizio lavori prospettata nella DIA del 2011, risulta rappresentare solo un semplice tetto non praticabile, nell'ante operam della DIA del 2011, invece, tale altezza raggiunge mt. 1,70; inoltre, mentre nella DIA del 2007 risulta un'altezza di gronda pari a 3 mt, detta misurazione nella DIA del 2011 giunge a 4,76 mt.;

- le contestazioni mosse dall'appellante a tale metodo di confronto sono superate dagli ulteriori elementi emersi sia nell'istruttoria procedimentale, che in quella effettuata in sede penale, che si sono rivelati coerenti con tali conclusioni; in particolare: a) dal verbale di dissequestro del 1994, in cui l'altezza dei muri perimetrali è riportata in mt. 3 circa "compreso il solaio di copertura"; b) dalle aerofotogrammetrie e dall'ulteriore materiale fotografico depositato in giudizio, da cui emerge chiaramente la sopraelevazione del fabbricato;

- la relazione predisposta da Roma Capitale, in riscontro alla richiesta formulata dalla Procura della Repubblica, conferma come il riferimento al post operam del 2007, in qualità di titolo in sanatoria più recente dichiarato nella relazione tecnica della DIA del 2011, rivela un eccesso di cubatura realizzato in forza della L.R. n. 13 del 2009 e, precisamente, un incremento pari a circa il 230%, ben superiore a quello consentito dalla legge (20%);

- la lettura dei documenti citati conferma che l'altezza dei muri perimetrali coincide proprio con le misure dichiarate dall'appellante nella DIA del 2007 e risulta coerente con le foto e le

aerofotogrammetrie allegate, ma non trova corrispondenza con le misure dichiarate nell'anteoperam della DIA del 2011;

- infine, l'effettiva sussistenza in quest'ultima dichiarazione di una falsa rappresentazione, concernente la descrizione dell'altezza reale dell'edificio nell'ante operam, è stata confermata anche dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1215 del 2017, con cui l'appellante ed il geometra Mil. sono stati dichiarati "colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44 lett. B) del D.P.R. n. 380 del 2001 e del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 481 c.p., per aver abusivamente realizzato una sopraelevazione dell'unità immobiliare e per aver attestato falsamente nella DIA la conformità del manufatto realizzato";

- non risulta condivisibile la lettura dell'appellante alle deposizioni testimoniali rese in tale processo, che, come già riferito, si è concluso con la sua condanna;

- alla luce di tali obiettive evidenze, risulta inconferente la censura con la quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, sostenendo che l'amministrazione non potrebbe chiedere al cittadino, interessato ad un provvedimento favorevole, copia di precedenti autorizzazioni amministrative da essa stessa rilasciate, dal momento che tali richieste in genere rispondono all'interesse della stessa parte privata, collegandosi alla necessità di rispettare il contraddittorio procedimentale con la stessa;

- in ogni caso, non risulta condivisibile la conclusione secondo cui l'amministrazione sarebbe obbligata ad accettare la dichiarazione del cittadino resa nella SCIA, senza onerare quest'ultimo della dimostrazione dei precedenti titoli edilizi che interessano il fabbricato, posto che sull'amministrazione grava il potere\dovere di verificare la legittimità dell'intervento (cfr. art. 19 L. n. 241 del 1990 e art. 23 D.P.R. n. 380 del 2001), che include la verifica della bontà di quanto dichiarato dall'istante, non potendosi affatto affermare l'intangibilità di quanto dallo stesso attestato, come parrebbe voler concludere l'appellante;

- ai fini del presente giudizio, non è riconoscibile alcuna efficacia di giudicato alla sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 2340 del 2013, effettivamente relativa alla medesima vicenda, ma che si è limitata a dichiarare improcedibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di sollecitare l'amministrazione a verificare la regolarità dell'intervento;

- la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma anche nella parte in cui ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione delle ulteriori opere abusive;

- la tesi dell'appellante, secondo il quale la tettoia pertinenziale all'unità immobiliare, esistente al piano terreno in adiacenza all'appartamento, sarebbe una struttura equivalente ad un gazebo o pergolato, non risulta coerente con le effettive caratteristiche dell'opera; questa costruzione - pacificamente priva di titolo edilizio - infatti, consiste in un porticato in muratura sormontato da una tettoia a coppi di rilevanti dimensioni, ancorata a terra ed al muro perimetrale, che non può, pertanto, essere ricondotta nell'ambito dell'edilizia libera (dal momento che vi è un pergolato quando si tratti di "un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti" (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4001);

- il manufatto in legno e muratura all'interno del quale è stata allestita una cucina - che secondo l'appellante esisterebbe dagli anni 1930, avendo mutato solo la destinazione da bagno a cucina - risulta invece realizzato dopo il 2007, come dimostrato dalle aerofotogrammetrie prodotte in causa, oltre che dalla documentazione catastale, che non evidenzia la presenza di alcuna costruzione sul confine, tenuto anche conto del fatto che il manufatto originariamente esistente sul confine era stato demolito nel 1986;

- le spese del secondo grado di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

PQM

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge l'appello n. 5938 del 2018 e condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2000 in favore del Comune ed in complessivi Euro 2000 in favore dei controinteressati, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore